

Allegato alla Delib.G.R. n. 12/30 del 20.3.2012

Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea.

## Articolo 1

#### Ruolo dei conducenti

- 1. Le presenti disposizioni regolano l'attuazione del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna", che istituisce presso ciascuna Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Sardegna (di seguito Camera/e di commercio), ai sensi della legge n. 21/1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea (di seguito ruolo).
- 2. Le predette Camere di commercio provvedono a proprie spese attraverso le rispettive strutture, agli adempimenti occorrenti per rimpianto, la tenuta e l'aggiornamento del rispettivo ruolo, compresi gli adempimenti concernenti lo svolgimento dell'esame di cui al successivo articolo 5.
- 3. Ogni ruolo è istituito, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, con atto della Giunta camerale di ciascuna Camera di commercio, che stabilisce la data in cui avrà inizio l'attività degli uffici addetti al ruolo medesimo e che costituisce la Commissione d'esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio del servizio. L'atto è comunicato immediatamente all'Assessorato regionale dei trasporti.
- 4. Presso ciascuna Camera di commercio il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:
- Sezione A: conducenti di autovetture, motocarrozzette e veicoli a trazione animale in servizio di taxi;
- Sezione B: conducenti di autovetture, motocarrozzette e veicoli a trazione animale in servizio di noleggio;
- Sezione C: conducenti di natanti in servizio di taxi o noleggio con conducente.
- 5. Non è ammessa in capo al medesimo soggetto, l'iscrizione in più ruoli ad eccezione dei soggetti titolari di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente e dei conducenti di natanti.
- 6. Non è ammessa l'iscrizione in più sezioni di ciascun ruolo.



## Articolo 2

## Soggetti obbligati all'iscrizione nel ruolo

- 1. L'iscrizione nel ruolo istituito presso ciascuna Camera di Commercio costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei Comuni compresi nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio medesima, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e per esercitare i relativi servizi.
- 2. L'iscrizione nel ruolo è altresì obbligatoria per prestare l'attività di conducente in qualità di:
- sostituto del titolare della licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato;
- sostituto temporaneo del titolare di licenza di taxi nei casi tassativamente previsti dall'art. 10 della legge n. 21/1992;
- familiare che collabora con il titolare di licenza di taxi o autorizzazione al noleggio con conducente dando luogo alla figura dell'impresa familiare a norma dell'art. 230 bis del codice civile:
- dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente e i sostituti a tempo determinato.
- 3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 21/2005 sono tenuti all'iscrizione nel ruolo dei conducenti anche i legali rappresentanti delle imprese che esercitano l'attività di noleggio di autobus con conducente in possesso della relativa autorizzazione.
- 4. L'accertamento relativo all'iscrizione nel ruolo dei soggetti obbligati ai sensi dei commi precedenti spetta all'Amministrazione comunale.

## Articolo 3

## Requisiti per l'iscrizione nel ruolo

- 1. L'iscrizione nel ruolo è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti personali, professionali e morali previsti dai commi seguenti nonché al superamento dell'esame di idoneità all'esercizio di cui al successivo articolo 7.
- 2. Sono requisiti personali indispensabili per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti:



- a) Possesso della cittadinanza italiana ovvero di un paese dell'Unione Europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
- b) Residenza o domicilio professionale in un Comune del territorio regionale;
- c) Assolvimento dell'obbligo scolastico;
- d) Requisiti d'età minima e massima richiesti dalle vigenti disposizioni normative per a guida di autovetture e per la conduzione di natanti;
- e) Idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di conducente.
- 3. Il requisito dell'idoneità fisica è soddisfatto se l'interessato non sia consumatore abituale di droghe, non faccia abuso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tali da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti. Il possesso di tale requisito è provato mediante apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica ovvero da strutture private accreditate o convenzionate e dai soggetti in possesso di titoli e requisiti del medico competente ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute nei luoghi di lavoro.
- 4. Sono requisiti di idoneità morale indispensabili per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti:
- a) Non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) Non aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio nonché per quelli previsti dal Decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- e) Non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- d) Non avere in corso una procedura di fallimento né aver subito procedura fallimentare;
- e) Non aver riportato condanne a pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici, da una professione o da un'arte o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese ed incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge n. 575 del 31. 5.1965 e s.m.i.;
- g) Non essere sottoposti a con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i..



- 5. In tutti i precedenti casi il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione.
- 6. Il requisito idoneità morale non è altresì soddisfatto quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto e in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei vicolo, alla sicurezza stradale e dei veicoli.
- 7. Sono requisiti professionali indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti:
- a) Possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo la legislazione vigente;
- b) Possesso del certificato di abilitazione professionale secondo le disposizioni normative vigenti;
- e) Possesso dei titoli professionali previsti dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento del servizio a mezzo natanti;
- 8. Le Camere di commercio, almeno ogni 5 anni, verificano, anche in collaborazione con i Comuni, la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al ruolo con le modalità previste dalla vigente legislazione.

# Articolo 4

# Iscrizione di diritto nel ruolo

- 1. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo in cui svolgono la propria attività coloro che, in possesso dei requisiti personali, morali e professionali di cui all'articolo 3, alla data del 30 aprile 2012:
- a) risultino titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- b) abbiano prestato servizio, negli ultimi cinque anni per un periodo di tempo complessivamente non inferiore ad un (1) anno, l'attività di conducente, in qualità di:
- collaboratore familiare di soggetti titolari di licenza di taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente;
- sostituto del titolare della licenza in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal Comune;
- sostituto del titolare dell'autorizzazione in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal Comune;



- dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o sostituto del dipendente medesimo che producano idonea documentazione probatoria.
- 2. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta, alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio è posto il Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, entro e non oltre il 30 giugno 2012, a pena di decadenza. La domanda deve essere formulata secondo lo schema predisposto dalla Regione e dovrà contenere le dichiarazioni, secondo la vigente normativa, del possesso dei requisiti personali, professionali e morali previsti dall'articolo 3.
- 3. I collaboratori familiari, i dipendenti o sostituti al fine di certificare il requisito di anzianità nella prestazione del servizio devono allegare alla domanda di iscrizione nel ruolo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'intestatario della licenza o autorizzazione presso il quale il richiedente medesimo abbia prestato la propria attività lavorativa. La dichiarazione, redatta nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative, deve necessariamente attestare l'oggettiva sussistenza, in ordine al soggetto interessato, del requisito dell'esperienza pratica effettivamente acquisito nell'esercizio almeno annuale dell'attività relativa al trasporto pubblico non di linea.
- 3. I collaboratori familiari, i dipendenti o sostituti, contestualmente alla domanda di iscrizione di diritto al ruolo dovranno, qualora non risultassero già iscritti, presentare domanda di iscrizione all'INPS e produrne copia in allegato alla domanda di cui al precedente comma 2, ovvero presentare direttamente la fotocopia del libretto di lavoro.
- 5. Coloro che fanno richiesta di iscrizione di diritto nel ruolo sono tenuti, all'atto della presentazione della domanda, ad effettuare il pagamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio in base alle disposizioni normative vigenti.
- 6. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 21/2005 il legale rappresentante dell'impresa che esercita l'attività di noleggio di autobus con conducente in possesso della relativa autorizzazione e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, dovrà richiedere l'iscrizione di diritto nel ruolo dei conducenti.

## Articolo 5

Esame di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e noleggio con conducente

- 1. L'esame di idoneità consiste in una prova scritta, effettuata su quesiti a risposta multipla e preordinata tratti da un elenco predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 6.
- 2. Le materie d'esame per l'iscrizione nel ruolo (Sezioni A e B) in qualità di conducente di autovetture motocarrozzette e veicoli a trazione animale sono:



- 1) elementi di geografia della Regione Sardegna con particolare attenzione ai principali sistemi viari;
- 2) elementi di toponomastica della/e città capoluogo di una Provincia rientrante nella circoscrizione territoriale della rispettiva Camera di commercio e dei centri con popolazione superiore a diecimila abitanti;
- 3) codice della strada e regolamento di attuazione;
- 4) elementari cognizioni di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente stradale;
- 5) legislazione attinente ai servizi di trasporto pubblico non di linea;
- 6) cenni sulla normativa fiscale applicabile all'esercizio del servizio;
- 7) cenni sulla regolamentazione riguardante il lavoro, l'artigianato, la cooperazione e le assicurazioni applicabili al settore;
- 8) conoscenza di base di una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese, francese, spagnolo e tedesco, utile all'espletamento del servizio.
- 3. Le materie d'esame per l'iscrizione nel ruolo (Sezione C) in qualità di conducente di natanti, sono:
- 1) elementi di geografia delle coste della Sardegna;
- 2) Norme sulla circolazione nelle acque interne;
- 3) Cenni sulla normativa fiscale applicabile al servizio, documenti da tenere a bordo;
- 4) Cenni sulla normativa concernente le dotazioni di sicurezza, provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo e per la salvezza delle persone a bordo;
- 5) elementari cognizioni per la prestazione di primo soccorso in caso di incidente alle persone;
- 6) conoscenza di base di una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese, francese, spagnolo e tedesco, utile all'espletamento del servizio.
- 5. La prova d'esame si intende positivamente superata se il candidato ha risposto positivamente ad almeno il 70% dei quesiti formulati.
- 6. Il candidato che non ha superato la prova d'esame può ripresentare la domanda di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 8 non prima di 6 mesi dall'espletamento della prova scritta.



#### Articolo 6

# Commissione d'esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio del servizio

- 1. Presso ogni Camera di commercio della Regione è costituita una Commissione d'esame, composta da:
- Presidente della Camera di commercio o suo delegato scelto tra i Dirigenti o funzionar!
  appartenenti alla qualifica di livello D della Camera di commercio che la presiede;
- un Dirigente o funzionario degli Assessorati provinciali (uno per ciascuna provincia ricadente nell'ambito territoriale della Camera di commercio) competenti per materia;
- due (2) esperti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 2. La Commissione è integrata da un esperto del settore nautico designato dalla Dirczione marittima competente per territorio nel caso in cui si debba procedere all'accertamento del requisito di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone con natanti.
- 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della Camera di commercio con qualifica non inferiore al livello C.
- 4. Per la validità di ciascuna seduta devono essere presenti almeno 2/3 dei componenti della Commissione. Le decisioni sono assunte a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della commissione in assenza o impedimento del titolare. I componenti della commissione durano in carica tre anni.
- 6. La commissione assolve i seguenti compiti:
- accerta, mediante esame, l'idoneità all'esercizio del servizio;
- redige l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo;
- predispone l'elenco dei quesiti a risposta multipla inerenti alle materie di cui all'articolo 5;
- 7. Ai componenti effettivi o ai supplenti nonché al segretario della Commissione è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione non superiore a euro 100,00 comprensivo delle spese di viaggio. A tali oneri finanziari provvedono le rispettive Camere di commercio come previsto dal precedente articolo 1, comma 2.



#### Articolo 7

Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio.

- 1. La Commissione di cui all'articolo 6 fissa la data della prova d'esame e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento dell'esame stesso.
- 2. L'esame si svolge almeno una volta ogni anno.
- 3. Gli uffici delle Camere di commercio verificano il possesso dei requisiti per l'ammissione all'esame e comunicano ai candidati ammessi la data e il luogo dell'esame, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dello stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (posta elettronica certificata) la cui spesa fa carico agli stessi interessati e trasmettono alla commissione l'elenco dei candidati ammessi all'esame.
- 4. Con la medesima procedura sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.
- 5. Espletato l'esame di cui all'articolo 5, la Commissione trasmette l'elenco degli idonei agli uffici delle Camere di commercio per l'iscrizione nel ruolo e per la comunicazione, con la procedura di cui ai commi precedenti, dell'esito negativo dell'esame ai non idonei.

# Articolo 8

# Domanda di iscrizione nel ruolo

- 1. Coloro i quali abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo devono farne richiesta alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale è situato il Comune nel quale hanno la residenza o il domicilio, mediante apposita domanda da redigersi sulla base di uno schema predisposto dalla Regione.
- 2. La domanda deve contenere:
- la dichiarazione resa e sottoscritta dagli interessati attestante il possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 3;
- la formale istanza, formulata dagli stessi interessati, per la partecipazione all'esame di idoneità all'esercizio del servizio.
- 3. Coloro che fanno richiesta di essere iscritti nel ruolo sono tenuti, all'atto della presentazione della domanda, ad effettuare il pagamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio in base alle disposizioni normative vigenti.



## Articolo 9

## Revisione del ruolo

- 1. Il ruolo è soggetto a revisione quinquennale da parte della Camera di commercio al fine di accertare la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di cui all'articolo 3.
- 2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla competente Camera di Commercio l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo.
- 3. I provvedimenti di sospensione o di cancellazione dal ruolo, assunti dalla Camera di commercio, sono comunicati ai Comuni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 4. Il trasferimento dell'iscrizione da un ruolo provinciale di altra Regione avviene, su istanza dell'interessato, previo superamento dell'esame di cui all'articolo 5.

#### Articolo 10

# Diritto di segreteria per iscrizione e revisione.

1. La domanda di iscrizione nel ruolo, le denunce di modificazione e cancellazione ed altri atti, con l'esclusione dei provvedimenti adottati su segnalazione delle competenti autorità, sono soggetti al pagamento di un diritto di segreteria a favore della Camera di commercio secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

#### Articolo 11

## Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti direttive si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.